

Le modifiche dell'articolo 5, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera d), del Regolamento n. 112/2014 derivano dall'esigenza di limitare l'acquisto di beni strumentali, configurandosi i contributi in questione come contributi per il sostegno di spese correnti, e non di spese di investimento. In passato era vigente il limite del valore di "ammortizzabilità" del singolo bene (euro 516), mentre con la modifica si è deciso di rendere ammissibile l'acquisto di beni strumentali senza limite di spesa per il singolo bene, ma con un limite di spesa complessivo (massimo 20% dell'intero contributo) per tutti i beni strumentali acquistati con il contributo.

In via interpretativa del nuovo articolo 5, comma 1, lettera c), si chiarisce che nella definizione di beni strumentali non rientrano i beni consumabili, che per definizione si configurano quali spesa corrente. Quindi la disposizione va interpretata nel senso che il limite del 20% vale solo per i beni strumentali, e vale solo per le spese necessarie al loro acquisto, mentre le spese per il loro noleggio o leasing fuoriescono dal limite percentuale del 20%.